REGOLAMENTO (CEE) N. 2501/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2107/74, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/75 (3), sono state adottate misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi; che, in virtù di codeste misure, l'importazione di tali prodotti è soggetta ad un regime di titoli d'importazione;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1927/75 istituisce, con decorrenza dal 1° ottobre 1975, un regime di titoli d'importazione, oltre che per altre merci, anche per le conserve di funghi;

considerando che da un esame della situazione del mercato si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, di conseguenza, le misure di salvaguardia devono essere mantenute e il regime di titoli d'importazione che ne scaturisce deve restare in vigore; che è quindi opportuno precisare che questo regime continua ad applicarsi e sostituisce le norme previste in materia di titoli d'importazione, le cui modalità sono state definite con regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (4), nonché con il regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 e stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2107/74 è completato dal seguente articolo 11 quater:

« *Articolo 11 quater*

Il regime di titoli d'importazione istituito dal presente regolamento sostituisce il regime di titoli le cui modalità d'applicazione sono state definite dai regolamenti (CEE) n. 193/75 e (CEE) n. 2104/75. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(2) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.
(3) GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 23.
(4) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(5) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.